

## ORDINE DEL GIORNO

### **G18.100**

CIRINNÀ, PUPPATO, DE PETRIS, BONFRISCO, MORONESE, AMATI, MANCONI, CASSON, GRANAIOLA, CAPACCHIONE, NUGNES, LO GIUDICE

Il Senato,

premessò che:

i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che autorizzano l'attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli come richiami vivi, hanno determinato la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea, con procedura d'infrazione 2014/2006 ex EU Pilot (1611/10/ENVI);

la Commissione europea, ha evidenziato come la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo sia un'infrazione della direttiva 2009/147/UE (conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli) e che non vi sia la necessità di consentire tale pratica neanche in regime di deroga, sottolineando, inoltre, che la caccia «potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o per esempio con l'utilizzo di richiami a bocca. Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane e degli altri Stati Membri, la caccia è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura)»;

considerato che:

in sede di esame referente dell'A.S. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*», è stato soppresso l'articolo 20 e le disposizioni in esso contenute sono state inserite nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. competitività), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

nonostante le modifiche apportate permangono profili di infrazione della normativa europea da superare in via urgente, anche al fine di garantire una piena tutela delle specie animali di cui alla predetta direttiva Uccelli;

impegna il Governo:

a modificare, in occasione dell'adozione della legge europea per l'anno 2014, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 al fine di accogliere pienamente i rilievi mossi dalla Commissione in merito alla viola-

zione della normativa italiana della direttiva Uccelli e ad apportare alle restanti disposizioni di cui agli articoli 21, 28 e 31 della legge n. 157 del 1992 le conseguenti necessarie modifiche.

---